



Présidence de la Région
Presidenza della Regione

Allegati: n. 2

Referente:
Ines Framarin tel. 0165-274909
e-mail: i.framarin@regione.vda.it

Réf. n° - Prot. n. 19971/del
VI réf. - Vs. rif.

Aoste / Aosta 5/7/2010

Ai Sindaci dei Comuni della Valle
d'Aosta

Ai Presidenti delle Comunità montane
della Valle d'Aosta

Ai Presidenti dei Consorzi o delle
Associazioni dei Comuni

Al Consorzio B.I.M.

e, p.c. Al Presidente del
Consiglio permanente degli enti locali

LORO SEDI

Oggetto: Legge regionale 2 febbraio 2009, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego regionale”. **Indicazioni in merito alla sentenza della Corte costituzionale n. 151/2010 - Integrazione.**

Facendo seguito alla ns. nota, prot. n. 13801/DEL in data 7 maggio 2010, con la quale si fornivano indicazioni in merito al controllo delle assenze ed all'applicazione delle trattenute sul trattamento economico in caso di malattia, conseguentemente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 151/2010, questa Direzione ritiene opportuno, a mero titolo collaborativo, trasmettere, per conoscenza, agli enti locali in indirizzo, copia della circolare n. 34 in data 18 giugno 2010, con la quale il Dipartimento personale e organizzazione di questa Amministrazione ha reso note le operazioni di conguaglio che saranno effettuate per le decurtazioni relative alle assenze per malattia dell'anno 2009, nonché un prospetto di raffronto tra quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 5/2009, contenente norme in materia di decurtazione, al personale appartenente al comparto unico, del trattamento economico in caso di assenza per malattia (dichiarato incostituzionale) e l'articolo 71 del D.Lgs. 112/2008 (applicabile).

Al riguardo si richiama, in particolare, l'attenzione di codesti Enti su quanto segue:

- devono essere disapplicate le disposizioni di cui ai contratti collettivi dell'8 ottobre 2009 (relativi al personale delle categorie e della qualifica unica dirigenziale del comparto unico regionale), che stabilivano, ai sensi della l.r. 5/2009, le modalità di decurtazione del trattamento economico accessorio per i primi cinque giorni di assenza per malattia, con riferimento ad ogni evento morboso, a decorrere dall'11 febbraio

Département des collectivités locales, des fonctions préfectorales et de la protection civile
Direction des collectivités locales

Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile
Direzione enti locali

11100 Aoste
15, Place de la République
téléphone +39 0165 274933
télécopie +39 0165 274904

11100 Aosta
P.zza della Repubblica, 15
telefono +39 0165 274933
telefax +39 0165 274904

d-entilocali@regione.vda.it

www.regione.vda.it



2009; pertanto, a seguito della precitata sentenza della Corte Costituzionale, le suddette decurtazioni dovranno essere effettuate ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 112/2008, con decorrenza dal 25 giugno 2008;

- non tutte le indennità citate nella circolare interessano gli enti locali, che dovranno, pertanto, tener conto della specifica disciplina, eventualmente introdotta con la contrattazione decentrata, che potrebbe portare ad un differente trattamento di alcune indennità;
- per le indennità riguardanti esclusivamente gli enti locali (non riportate nel prospetto allegato) si fa presente che, secondo l'interpretazione fornita dall'ARRS ai sensi della normativa contrattuale regionale (Agenzia regionale per le relazioni sindacali) in risposta ad alcuni quesiti proposti dagli enti locali (cfr. i pareri n. 758 del 17/11/2009, n. 33 in data 28/01/2010 e n. 106 del 17/03/2010, pubblicati sul sito internet dell'Agenzia), dovevano essere decurtate le indennità fisse e ricorrenti, erogate a prescindere dalla presenza in servizio (ad esempio, l'indennità per gli operatori dell'area di vigilanza), mentre le indennità, pur fisse e ricorrenti, legate alla presenza in servizio (quale, ad esempio, l'indennità di turno), non dovevano essere decurtate.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Direttore
(Nadia BENNANI)

IF



Presidenza della Regione
Présidence de la Région

Prot. n.
Vs./Rif. /U.P

AOSTE, 18 GIU. 2010
AOSTA

Al Segretario Generale della Regione
Ai Coordinatori della Giunta regionale
Al Segretario Generale del Consiglio regionale
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche dipendenti
dalla Regione
Al Rettore del Convitto Regionale "Federico
Chabod" di Aosta
Al Direttore dell'Istituto Regionale "A. Gervasoni"
di Chatillon
Al Giudice di pace di Aosta e di Donnas
Ai Segretari particolari della Giunta regionale e del
Consiglio regionale
Al personale dell'Amministrazione regionale
comandato o distaccato presso altri Enti
Alle Organizzazioni Sindacali

LORO SEDI

CIRCOLARE N° 34

OGGETTO: Sentenza della Corte Costituzionale n. 151 del 26 aprile 2010. Operazioni di conguaglio relative ai periodi di malattia effettuati nell'anno 2009.

ASPETTI ECONOMICI

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 151 del 26 aprile 2010, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 1,2 e 3 della legge regionale n. 2 febbraio 2009 n. 5 recante "Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego regionale", l'Amministrazione regionale ha l'obbligo:

- 1) di disapplicare le disposizioni di cui ai contratti collettivi dell'8 ottobre 2009 (relativi al personale delle categorie e della qualifica unica dirigenziale del comparto unico

regionale) i quali, in applicazione dell'art. 2 comma 3 della l.r. 5/2009, hanno stabilito le modalità di decurtazione del trattamento economico accessorio a tutto il personale regionale per i primi cinque giorni di assenza per malattia con riferimento ad ogni evento morboso, a decorrere dal 11 febbraio 2009.

Pertanto, **nel cedolino del mese di giugno 2010**, saranno restituite ai dipendenti regionali le decurtazioni riferite alle assenze effettuate, per i primi 5 giorni di malattia, a decorrere dal 11 febbraio 2009 e recuperate nei mesi precedenti, con riferimento alle seguenti voci del trattamento economico accessorio:

Personale delle categorie

- Indennità pensionabile corpo forestale valdostano
- Indennità servizio attivo personale Casa da gioco di St. Vincent
- Indennità di rischio personale Corpo valdostano Vigili del fuoco
- Indennità di maggiorazione indennità di rischio per il personale avente diritto del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco
- Indennità operativa personale Corpo valdostano Vigili del fuoco
- Indennità di sede
- Retribuzione di posizione al personale di categoria D per incarichi di particolare professionalità
- Indennità per il miglioramento dei servizi ed indennità relative a progetti specifici erogate nello scorso mese di marzo 2010
- Salario di risultato

Personale qualifica unica dirigenziale

- Retribuzione di risultato

- 2) di applicare le disposizioni di cui all'art. 71 del decreto legge n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008 e successive modificazioni ed integrazioni le quali, in relazione al trattamento economico, si concretizzano nella riduzione del trattamento economico accessorio per i primi dieci giorni relativi ad ogni evento morboso con decorrenza 25 giugno 2008 (data di entrata in vigore del d.l. 112/2008).

Si precisa che, per quanto riguarda il personale del Corpo Valdostano dei vigili del fuoco e del Corpo forestale valdostano le specifiche voci del trattamento economico accessorio sono state equiparate al trattamento economico fondamentale, ai sensi dell'art. 71 comma 1-bis della legge 133/2008 e, pertanto, a decorrere dal 1/1/2009, non saranno oggetto di alcuna decurtazione in relazione alle assenze per malattia.

In questa prima fase si provvede alla regolarizzazione delle trattenute relative all'anno 2009 mentre per quanto riguarda le modalità e i tempi per le decurtazioni per l'anno 2008 verrà fornita successiva informazione

Pertanto, **nel cedolino del mese di giugno 2010**, saranno effettuate le decurtazioni riferite ai primi 10 giorni di assenza per malattia per evento morboso relative all'anno 2009, con riferimento alle seguenti voci del trattamento economico accessorio:

Personale delle categorie

- Indennità servizio attivo personale Casa da gioco di St. Vincent
- Indennità di sede
- Indennità di polizia mineraria
- Retribuzione di posizione al personale di categoria D per incarichi di particolare professionalità

- Salario di risultato: l'importo che sarà presente nel cedolino del mese di giugno 2010 sarà indicato già al netto delle decurtazioni per le giornate di assenza per malattia ai sensi della normativa nazionale.

Personale qualifica unica dirigenziale

- Retribuzione di risultato: l'importo che sarà presente nel cedolino del mese di giugno 2010 sarà indicato già al netto delle decurtazioni per le giornate di assenza per malattia ai sensi della normativa nazionale.

ASPETTI AMMINISTRATIVI

Si comunicano le seguenti precisazioni e procedure da seguire in caso di malattia del dipendente regionale, tenuto conto anche dei pareri della Funzione Pubblica in materia:

1. Il comma 2 dell'art. 71 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge n. 133/2008, ha introdotto novità nella disciplina delle assenze per malattia; in particolare "nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica".

2. Con parere UPPA n. 45/08 il Dipartimento della Funzione pubblica ha chiarito che cosa intendere per "struttura sanitaria pubblica", pertanto sono abilitati al rilascio della certificazione di cui al comma 2 del sopraccitato articolo:

- ✓ Presidio ospedaliero;
- ✓ Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL di appartenenza;
- ✓ Distretto Socio-Sanitario di appartenenza;
- ✓ Medico di medicina generale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.

3. Alla luce di quanto sopra, il certificato di malattia rilasciato dal medico specialista può essere accettato qualora non sussistano le condizioni sopradescritte ovvero che l'assenza sia inferiore a 10 giorni e che sia il primo o il secondo evento di malattia accorso nell'arco dell'anno solare (dal terzo evento in poi, il certificato medico può essere rilasciato solo da struttura sanitaria pubblica).

4. Relativamente alle visite mediche di controllo si ricorda che, in base al comma 5 dell'articolo 55 septies del decreto legislativo 165/2001, vige l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di disporre il controllo in ordine alla sussistenza della malattia anche nel caso di assenza per un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative dell'Ente.

Pertanto il disposto normativo ha introdotto un elemento di flessibilità nella valutazione al fine di non causare ingiustificati aggravamenti di spesa per l'erario.

In particolare, il d.m. 18 dicembre 2009 n. 206 all'articolo 2 elenca alcune fattispecie di esclusione dall'obbligo di reperibilità:

- patologie gravi che richiedono terapia salvavita
- infortuni sul lavoro
- malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio
- stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta
- dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.

Pertanto, qualora l'Amministrazione sia in possesso della documentazione formale che attesti una delle situazioni di cui al suddetto articolo può riconoscere la sussistenza del regime di esenzione ed evitare la richiesta di visita medica di controllo.

5. Si precisa che qualora vi sia incongruenza fra il termine del periodo di malattia indicato nel certificato medico presentato dal dipendente e quanto dichiarato dal medico di medicina legale in sede di visita di controllo, fa fede quanto riscontrato da quest'ultimo. Alla luce di quanto sopra, in caso di prolungamento del periodo indicato nel primo certificato medico, il dipendente non è tenuto a produrre ulteriore documentazione; nel caso in cui il medico di medicina legale dichiara l'anticipo del rientro in servizio, il dipendente è tenuto a rientrare nella data certificata dal medico stesso.

Per eventuali informazioni o comunicazioni riguardanti l'oggetto è possibile contattare il seguente personale:

- per quanto riguarda gli aspetti amministrativi, l'Ufficio front office del Dipartimento personale e organizzazione (tel.0165/273370 - 0165/273405 - 0165/223759);
- per quanto riguarda gli aspetti economici la sig.ra Alessandra Grosjacques dell'Ufficio retribuzione del Servizio stato giuridico e trattamento economico (tel. 0165/273334) e per quanto riguarda le giornate di assenza oggetto di decurtazione il sig. Emile Barone dell'Ufficio amministrazione del Servizio stato giuridico e trattamento economico (tel. 0165/273251).

I Dirigenti ed i responsabili delle strutture in indirizzo sono invitati a divulgare il contenuto della presente circolare a tutto il personale, compreso quello assente dal servizio, curandone la sottoscrizione per presa visione.

Distinti saluti.



Il Capo Servizio
Andrea Ferrari

Département du personnel et de l'organisation
Direction de la gestion du personnel
Service du statut et du traitement
Dipartimento personale e organizzazione
Direzione amministrazione del personale
Servizio stato giuridico e trattamento economico

1, place A. Deffeyes
11100 Aoste
téléphone +39 0165273743
télécopie +39 0165273197

Piazza A. Deffeyes, 1
11100 Aosta
telefono +39 0165273743
fax +39 0165273197

E.mail: a.ferrari@regione.vda.it
www.regione.vda.it

**PROSPETTO DI RAFFRONTO TRA LA NORMATIVA REGIONALE E QUELLA STATALE IN
MATERIA DI DECURTAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO IN CASO DI MALATTIA**

Tipologia trattamento	LR 5/2009 Art. 3 – c. 2	D.lgs. 112/08 Art. 71
Trattamento fondamentale:		
Stipendio tabellare	NO	NO
Retribuzione individuale di anzianità	NO	NO
Indennità di bilinguismo	NO	NO
Assegno personale, ove spettante	NO	NO
Trattamento accessorio:		
Indennità prestazioni tecniche per LL.PP	NO	NO
Indennità di fine servizio	NON C'E' PIU'	NO
Indennità di comando	NO	NO
Indennità di amministrazione (1)	SI 10 gg.	SI 10 gg.
Indennità di trasferta fissa – parificata presenze	NO (2)	NO (2)
Indennità di cassa economato – parificata presenze	NO (2)	NO (2)
Indennità dovute da specifiche disposizioni: turno, funzione, vigilanza, p.s. rischio, reperibilità, giornaliera centralinisti non vedenti, maneggio valori, ecc;	(3)	(3)
Compenso per lavoro straordinario	-	-
Trattamento accessorio – FUA:		
Salario di risultato	SI 5 gg.	SI 10 gg.
Indennità per il miglioramento dell'efficacia dei servizi	SI 5 gg.	NO
Retribuzione di posizione per le posizioni di particolare professionalità	SI 5 gg.	SI 10 gg.
Indennità del Fua – parificate presenza	NO (2)	NO (2)
Progetti specifici di gruppo	NO	NO
Dirigenti:		
Retribuzione di risultato	SI 5 gg	SI 10 gg

(1) = Indennità statale erogata a personale in servizio c/o i Giudici di Pace

(2) = Le suddette indennità vengono erogate in ragione dell'effettiva presenza in servizio e quindi, in caso di assenza, vengono già proporzionalmente ridotte; non sono, pertanto, soggette ad ulteriore decurtazione, né ai sensi della l.r. 5/2009, né ai sensi del d.lgs. 112/2008

(3) = Tra le indennità previste da specifiche disposizioni, ivi citate, alcune vengono erogate in ragione della effettiva presenza in servizio (es: indennità di turno) e dato che, in caso di assenza, subiscono già una riduzione,, non sono soggette ad ulteriore decurtazione, né ai sensi della l.r. 5/2009, né ai sensi del d.lgs. 112/2008, mentre quelle erogate a prescindere dall'effettiva presenza in servizio (es: indennità di vigilanza), ai sensi della l.r. 5/2009 sono soggette a riduzione per i primi 5 giorni di malattia , mentre ai sensi del d.lgs. 112/2008, sono soggette a decurtazione per i primi 10 giorni di malattia.